



COMUNE DI CASTELSPINA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE COPIA CONFORME

Codice ente: 1010020521

DELIBERAZIONE N.5.2020
Trasmessa al C.R.C. con elenco n.
Prot. 0 in data . . .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

Oggetto: DETERMINAZIONE CONFERMATIVA DELL'ALIQUOTA IMU CHE ASSORBE LA QUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). (ART. 1, COMMI DA 738 A 782 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 - LEGGE DI BILANCIO 2020. CIRCOLARE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PROT. 6867 DEL 18.03.2020). DETERMINAZIONE CONFERMATIVA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2020.

L'anno duemilaventiti addì 27 del mese di **luglio** alle ore **21.15** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSSI CLAUDIO	SINDACO	Presente
SERRACHIERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOMPANI Giuliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BUZZI Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALATTA Graziella Maria Clara	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MALVICINO Loredana	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LAZZARIN Gian Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TESTA RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARTELLA MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DE BLASI Fiorello	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LIOTTA Giuseppina	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza il Sig. DR. Stefano VALERII il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio MUSSI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CASTELSPINA
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

N.5/2020

D.LGS. 267/2000 – ART. 49 COMMA 1 E 2° COME MODIFICATO DAL D.L. 174-2012 PARERI ESPRESI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA:	
REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE	REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Stefano VALERII	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Giuseppina SARDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale

Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore o del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU e TASI,

TABELLA A)

TASI 2019

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	-----
3	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	2,00
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
5	Terreni Agricoli	esente
6	Aree Fabbricabili	2,00
7	Altri Fabbricati (comprese abitazioni non principali)	2,00
8	Immobili locati percentuale a carico del proprietario 90% percentuale a carico del conduttore 10%	2,00

IMU 2019

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
2	Immobili ad uso produttivo categoria D	7,60
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito	7,60 *
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	4,00
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
7	Terreni agricoli	7,60
8	Aree Fabbricabili	7,60
9	Altri Fabbricati (comprese abitazioni non principali)	7,60
10	Immobili Locati	7,60

*Aliquota 7,60% che in caso di contratto registrato paga il 50%.

(*)	IMU SU ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO - La legge di stabilità 2016, ha introdotto con l'art. 1, comma 10, la riduzione del 50% della base imponibile per tutte le abitazioni non di lusso (non appartenenti alle categorie A/1 A/8 e
------------	---

A/9) concesse in comodato a parenti **entro il primo grado** purché siano rispettate determinate condizioni.

Tale casistica si affianca agli altri casi di riduzione del 50% per l'imponibile IMU, vale a dire nel caso degli immobili inagibili e di quelli dichiarati di interesse storico e artistico.

Questa norma toglie però il potere discrezionale ai Comuni in materia di IMU e comodato e questo può comportare in diversi casi un aggravio per il contribuente.

La **risoluzione del 17/02/2016** del MEF ha chiarito infatti che, alla luce di questa nuova agevolazione prevista per legge, la precedente norma, introdotta dal D.L. 102/2013, **non è più applicabile**, con l'effetto che i Comuni **non possono più equiparare tali abitazioni alla prima casa**, ma al massimo prevedere aliquote agevolate entro determinati limiti.

Questo significa che il proprietario di un immobile concesso in comodato in un comune che lo aveva equiparato alla prima casa, mentre prima non pagava l'IMU, **adesso la dovrà versare**, anche se calcolata su un imponibile ridotto del 50%.

Riportiamo di seguito le condizioni per beneficiare della nuova agevolazione.

- 1) il contratto deve essere **registrato**;
- 2) il comodante deve possedere **un solo immobile** in Italia;
- 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello **stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda che la registrazione del contratto di comodato è soggetta, oltre all'imposta di bollo, all'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto

Preso atto delle indicazioni contenute legge di stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 che prevede, al comma 42°, quanto segue: *“Il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.”;*

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà

reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad almeno al gettito quantificato nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al [fino a 6] per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al [fino a 1] per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al [fino a 2,5] per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al [fino a 10,6 oltre alla misura della "maggiorazione ex-Tasi" eventualmente già applicata] per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al [fino a 10,6] per mille.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Servizio TRIBUTI secondo le linee guida diramate da IFEL - ANCI

Ritenuto di mantenere le aliquote della nuova IMU (salva la somma algebrica delle imposte di IMU anno 2019 e della soppressa TASI anno 2019) e ADDIRPEF (addizionale comunale all'IRPEF) per l'anno 2020;

Vista la tabella di ricomposizione della NUOVA IMU 2020

IMU 2020

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
2	Immobili ad uso produttivo categoria D	9,60
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito	9,60 *
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	6,00
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00

7	Terreni agricoli	7,60
8	Aree Fabbricabili	9,60
9	Altri Fabbricati (comprese abitazioni non principali)	9,60
10	Immobili Locati	9,60

RITENUTO altresì di dover confermare, per l'anno 2020, l'aliquota unica addizionale comunale all'IRPEF, come di seguito dettagliata:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota unica 0,2%

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012;

UDITO l'intervento del segretario comunale, in funzione meramente tecnico-giuridica;

SENTITA la relazione del Sindaco pro tempore,

ASCOLTATI gli interventi dei consiglieri comunali;

CHIUSA la discussione, si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione

QUINDI

Con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

PRESENTI: 10
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 10
CONTRARI: zero
ASTENUTI: zero

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
2	Immobili ad uso produttivo categoria D	9,60
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito	9,60 *
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	6,00
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
7	Terreni agricoli	

		7,60
8	Aree Fabbricabili	9,60
9	Altri Fabbricati (comprese abitazioni non principali)	9,60
10	Immobili Locati	9,60

*Aliquota 9,60% che in caso di contratto registrato paga il 50%.

- 2) Di **confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, fatto salvo quanto puntualizzato in premessa, le **medesime aliquote, addizionale comunale IRPEF, per l'esercizio finanziario 2020 come di seguito dettagliato:**

<p>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</p> <p>Aliquota unica 0,2%</p>

- 3) **di dichiarare** la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, avente il seguente risultato:

PRESENTI:	10
VOTANTI:	10
FAVOREVOLI:	10
CONTRARI:	0
ASTENUTI:	0

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Sindaco
IL CONSIGLIERE

Claudio MUSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Stefano VALERII

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, D. Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi
- ne è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio con inizio dal 20/04/2017

CASTELSPINA, li **14/10/2020**

Il Segretario Comunale
f.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, giusta relazione del messo comunale.

CASTELSPINA, li 14/10/2020

Il Segretario Comunale
f.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Prot. Co.Re.Co. N.ro _____
Controllata senza rilievi nella seduta del _____ come da nota N.ro _____ del
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il _____
Castelspina , li _____

DR. Stefano VALERII

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione Co.Re.Co. con ordinanza istruttoria in data _____ prot. N.ro _____:

- La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. N.ro _____ 0 del _____
- sono state prodotte controdeduzioni: atti N.ro _____ del _____.
Estremi ricezione atti richiesti Sezione Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

Esecutiva in data . . . come da nota Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

Annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. N.ro _____ del _____

Visto per copia conforme ad uso amministrativo – Castelspina, li 14/10/2020

Il Segretario Comunale
DR. Stefano VALERII

